

Discarica abusiva, principio di precauzione ed esclusione della procedura estintiva di cui all'art. 318 bis, d.lgs. n. 152/2006

Cass. Sez. III Pen. 13 gennaio 2021, n. 1131 - Rosi, pres.; Corbetta, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Chirico, ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce, Sez. dist. Taranto 3 maggio 2019*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva - Non applicabilità della procedura estintiva mediante prescrizioni.

In caso di realizzazione di una discarica abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (tra cui, come nel caso di specie, materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali, ecc.), stante l'evidente compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per accedere alla speciale fattispecie estintiva, la quale, secondo il disposto all'art. 318 bis, d.lgs. n. 152 del 2006, si applica solo alle contravvenzioni «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali».

(*Omissis*)

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Taranto, la quale aveva condannato Mariano Chirico e Salvatore Rizzo alla pena di giustizia, con i doppi benefici di legge per entrambi, per il reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, in esso assorbito la violazione del comma 1 del medesimo articolo, per avere realizzato, in concorso tra loro - il Chirico quale legale rappresentante e il Rizzo quale procuratore speciale della Gra.ni.ro. s.r.l. - una discarica abusiva mediante il deposito su un terreno sito a Talsano di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali e altro).

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 318 bis e ss., d.lgs. n. 152 del 2006. Assumono i ricorrenti che, nei loro confronti, non sia stata accordata la possibilità di estinzione del reato conformandosi alle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e versando l'importo previsto dalla legge a titolo di sanzione; ciò, ad avviso dei ricorrenti, integrerebbe una causa di improcedibilità dell'azione penale, che determinerebbe l'annullamento della sentenza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 183, d.lgs. n. 152 del 2006. Deducono i ricorrenti che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di un mero deposito temporaneo di rifiuti, realizzato negli intervalli di tempo tra uno smaltimento e il successivo, avendo la Corte territoriale travisato la portata delle dichiarazioni rese da Mariano Chirico, il quale ha riferito che i rifiuti non venivano accumulati ma erano smaltiti, ed essendo irrilevante che i rifiuti medesimi prevenissero da altri luoghi rispetto a quello in cui fu operato l'accertamento.

2.3. Con il terzo motivo si eccipisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006. Secondo la prospettazione difensiva, il Chirico dovrebbe comunque essere assolto dal reato per non aver commesso il fatto, avendo egli affidato la gestione dei rifiuti ad altro soggetto, ben potendo la delega essere stata affidata al Rizzo «con altro mezzo (magari anche verbalmente)».

DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo è inammissibile perché l'asserita violazione di legge, riferita agli artt. 318 bis e ss., d.lgs. n. 152 del 2006, non era stata dedotta con i motivi di appello, sicché, non essendo una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del processo, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità.

In ogni caso, si osserva che agli imputati si contesta la realizzazione di una discarica abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (tra cui, come indicato nell'imputazione, materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali, ecc.), sicché, stante l'evidente compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per accedere alla speciale fattispecie estintiva, la quale, secondo il disposto all'art. 318 bis, d.lgs. n. 152 del 2006, si applica solo alle contravvenzioni «che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali».

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Per costante giurisprudenza, in tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall'art. 183, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr., tra le tante, Sez. III, n. 38046

del 27 giugno 2013, Speranza, rv. 256.434); sicché l'inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l'attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti.

A tal proposito, si è chiarito che l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. III, n. 35494 del 10 maggio 2016, dep. 26 agosto 2016, Di Stefano, rv. 267.636; Sez. III, n. 23497 del 17 aprile 2014, dep. 5 giugno 2014, Lobina, rv. 261.507; Sez. III, n. 15610 del 3 marzo 2010, Abbatino, non massimata; Sez. III, n. 21587 del 17 marzo 2004, Marucci, non massimata).

3.2. Nel caso di specie, nessuna prova è stata dedotta in tal senso dagli imputati, i quali non hanno nemmeno allegato quali siano stati i limiti quantitativi, qualitativi e temporali osservati in concreto nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti, e neppure la sussistenza delle ulteriori condizioni analiticamente prescritte dall'art. 183 lett. *bb*), d.lgs. n. 152 del 2006 da cui desumere l'esistenza di un mero deposito temporaneo di rifiuti.

Ad abundantiam, la Corte territoriale ha osservato che, secondo quanto ammesso dal Chirico, i rifiuti erano lì da «due-tre anni», il che dimostra l'assenza del requisito temporale previsto dalla legge, e che, secondo quanto riferito dal Rizzi, detti rifiuti provenivano da altri luoghi, cioè da cantieri edili, ciò che parimenti osta alla configurabilità del deposito temporaneo, il quale deve essere necessariamente realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per quelli derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture, per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentrazione ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (Sez. III, n. 20410 del 8 febbraio 2018 - dep. 9 maggio 2018, Boccaccio, rv. 273.221), situazione che non è ravvisabile nel caso in esame.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

È ben vero che, come affermato da questa Corte di legittimità, la responsabilità per la corretta esecuzione delle operazioni di gestione dei rifiuti grava sul direttore tecnico al quale, per la molteplicità dei compiti istituzionali o per la complessità della organizzazione aziendale, la gestione medesima sia stata delegata con attribuzione in suo favore di tutti i poteri necessari per l'integrale rispetto delle norme di legge e regolamentari, quando si accerti che il titolare non abbia interferito nella sua attività (Sez. III, n. 35862 del 31 maggio 2016 - dep. 31 agosto 2016, Varvarito e altro, rv. 267.641).

Nel caso di specie, con apprezzamento fattuale logicamente motivato, la Corte territoriale ha evidenziato che l'asserita esistenza della delega - circostanza riferita solamente dai due imputati - è smentita dal fatto che lo stesso Chirico avesse sottoscritto il contratto di smaltimento dei rifiuti pericolosi, ad oggetto le lastre di amianto e la successiva bonifica, con la Chemi.Pul.Italiana s.r.l., e che, soprattutto, nell'atto notarile di delega non vi fosse anche la procura al Rizzo per la gestione dei rifiuti, desumendo da tali elementi, in maniera non manifestamente illogica, che anche il Chirico si occupasse della gestione dei rifiuti.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

(*Omissis*)

Discarica abusiva, principio di precauzione ed esclusione della procedura estintiva di cui all'art. 318 *bis*, d.lgs. n. 152/2006

1. - La Corte di cassazione con la decisione n. 1131/2021 ha affermato il principio di diritto secondo cui: «In caso di realizzazione di una discarica abusiva con abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (tra cui, come nel caso di specie, materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali, ecc.), stante l'evidente compromissione del bene tutelato, non sussistono i presupposti per accedere alla speciale fattispecie estintiva, la quale, secondo il disposto all'art. 318 *bis*, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applica solo alle contravvenzioni "che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali"».

La questione sottoposta al vaglio del Supremo Collegio concerneva la pronuncia della Corte territoriale, di conferma della decisione del giudice di prime cure, che aveva condannato gli imputati alla pena di giustizia, con i doppi benefici di legge, per il reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, in esso assorbita la violazione del comma 1 del medesimo articolo, per avere realizzato, in concorso tra loro – uno quale legale rappresentante e l'altro quale procuratore speciale di una ditta s.r.l. – una discarica abusiva mediante il deposito su un terreno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali e altro).

I giudici di legittimità hanno affrontato, pertanto, un duplice ordine di problemi:

- a) la distinzione tra deposito temporaneo e discarica di rifiuti e, conseguentemente
- b) i presupposti per accedere alla speciale procedura estintiva delineata dall'art. 318-*bis* e seguenti del d.lgs. n. 152 del 2006.

La condivisibile soluzione adottata offre lo spunto per qualche osservazione aggiuntiva.

2. - Con riferimento al primo degli aspetti richiamati va evidenziato che l'art. 183, comma 1, lett. *bb*) del d.lgs. n. 152/2006, c.d. Testo Unico dell'ambiente (in seguito T.U.A.), individua il «deposito temporaneo di rifiuti» nel «raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 *bis*».

Il deposito temporaneo di rifiuti è un concetto di derivazione comunitaria – seppure rinvenibile non nelle disposizioni normative ma negli allegati integrativi delle stesse¹ – definito come l'area dove i rifiuti sono raggruppati «prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti» ai fini di una successiva gestione (deposito preliminare, messa in riserva, smaltimento, recupero)².

La sentenza in commento si uniforma ad un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui ai fini della qualificazione del deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre

¹ Cfr. G. AMENDOLA, *D.lgs. n. 116/2020. Si restringe l'ambito del deposito temporaneo di rifiuti. Il pasticcio italiano del «deposito preliminare alla raccolta» e di una nota che c'è e non c'è*, in <https://www.osservatorioagromafie.it>, il quale afferma che la nozione di deposito temporaneo di rifiuti non è direttamente prevista nella normativa comunitaria ma si ricava, *a contrario*, dalla elencazione delle operazioni di smaltimento e recupero contenute negli allegati delle varie direttive sui rifiuti susseguite nel tempo. Nei documenti acclusi alle direttive sono inseriti il «deposito preliminare» prima di una operazione di smaltimento, e la «messa in riserva» in attesa di una operazione di recupero; con espressa esclusione, tuttavia, in entrambi i casi, del «deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti»; cui si aggiunge, dal 2008, un richiamo per chiarire che «il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'art. 3, punto 10», e cioè il deposito preliminare ricompreso nella «raccolta», la quale consiste nelle operazioni di «prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento». Secondo l'A. sembra, quindi, che vengano individuati due tipi di depositi temporanei, quello prima della raccolta nel luogo di produzione (che viene escluso dall'ambito dello smaltimento e del recupero) e quello preliminare che fa parte della raccolta, e, pertanto, rientra nella «gestione», dei rifiuti.

² In tal senso cfr. P. DELL'ANNO, *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2018, 115.

mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall'art. 183, lett. *bb*), d.lgs. n. 152/2006³.

Per quanto concerne il trattamento dei rifiuti vanno, pertanto, rispettati determinati limiti quantitativi, qualitativi e temporali: invero, non devono contenere né devono essere contaminati dalle varie tipologie di diossine [art. 183, comma 1, lett. *bb*) n. 1]; non devono superare determinate misure quantitative o temporali (variamente articolati per rifiuti pericolosi e non pericolosi) [art. 183, comma 1, lett. *bb*) n. 2]; devono essere raggruppati per categorie omogenee secondo prestabilite norme tecniche [art. 183, comma 1, lett. *bb*) nn. 3 e 4].

La giurisprudenza di legittimità ha affermato in proposito che esula dall'attività di gestione dei rifiuti – costituendo un'operazione preliminare preparatoria alla gestione – il deposito temporaneo (che è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva con il conseguente divieto di miscelazione e obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico), inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 183, lett. *m*), d.lgs. n. 152/2006⁴.

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma il deposito in illecita gestione di rifiuti o abbandono di rifiuti e la prova relativa alla sussistenza dei requisiti di legge del deposito grava sul produttore dei rifiuti⁵.

La definizione di discarica può farsi risalire alla direttiva 1999/31/CE che la descrive come: «area adibita a smaltimento di rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo e nel suolo» ed include «qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno».

Il d.lgs. n. 26/2003, attuativo della direttiva appena richiamata, all'art. 4 delinea una classificazione delle discariche, suddividendole in tre categorie che raccolgono: i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi, i rifiuti pericolosi.

Nel caso oggetto delle attenzioni del Supremo Collegio l'indagine istruttoria ha posto in evidenza l'assenza, da parte del ricorrente, di riferimenti alla quantità e alla qualità dei rifiuti nella raccolta e nel conferimento degli stessi, nonché al requisito temporale («i rifiuti erano stati depositati da “due-tre anni”»), con conseguente ascrizione della responsabilità penale a carico dell'imputato.

Le conclusioni assunte in relazione alla tipologia dei rifiuti ed al tempo di giacenza degli stessi ridondano sulla seconda delle questioni affrontate dalla Corte.

3. - In ordine alla possibile applicazione della procedura istintiva di cui all'art. 318 *bis* T.U.A. occorre tenere presente, infatti, che il legislatore stabilisce quale condizione necessaria che le contravvenzioni non abbiano «cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali»⁶.

³ Recentemente cfr. Cass. Sez. III Pen. 14 ottobre 2019, n. 42110, D., G., C. e R.V., in <https://www.tuttoambiente.it>; nello stesso senso cfr. Cass. Sez. III Pen. 17 settembre 2013, n. 38046, Speranza, rv. 256.434.

⁴ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 4 luglio 2008, n. 27073, Dell'Erba, in *Ragusan*, 2009, 305-306, 140.

⁵ Sull'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183, d.lgs. n. 152 del 2006, che grava sul produttore dei rifiuti cfr. Cass. Sez. III Pen. 26 agosto 2016, n. 35494, Di Stefano, rv. 267.636; Cass. Sez. III Pen. 5 giugno 2014, n. 23497, Lobina, rv. 261.507; Cass. Sez. III Pen. 3 marzo 2010, n. 15610, S.R., in <http://www.gadit.it>.

⁶ Il meccanismo è stato inserito nel T.U.A., com'è noto, ad opera dell'art. 1, comma 9, legge n. 68/2015, che riprende integralmente lo stesso impianto descritto negli artt. da 19 a 24, d.lgs. n. 758/1994 concernente la disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette ruota intorno a delle apposite prescrizioni imposte al contravventore, che asseverate tecnicamente, fissano un termine per poter eliminare la violazione. All'adempimento della prescrizione consegue l'ammissione del contravventore al pagamento di una somma di denaro in sede amministrativa, e successivamente la contravvenzione si estingue; all'inadempimento della prescrizione fa seguito, per l'organo accertatore, l'obbligo di comunicazione al pubblico ministero e al contravventore, con conseguente riavvio dell'azione penale rimasta sospesa. In verità, alcune diversità della procedura e la specificità delle incriminazioni connesse alla materia ambientale rispetto a quella lavoristica rendono il meccanismo previsto negli artt. 318 *bis* e seguenti «incongruo, farraginoso, approssimativo, superfluo e concretamente inapplicabile» (cfr. A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del d.d.l. 1345/2014*

Senza entrare nel merito del procedimento di estinzione delle contravvenzioni previsto dagli articoli da 318 *bis* a 318 *octies* del T.U.A. va evidenziato come una delle questioni più rilevanti sia rappresentata dall'accertamento del danno o del pericolo per le risorse ambientali.

Sul piano più generale, il legislatore facendo riferimento alle contravvenzioni che non hanno cagionato «danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette» sembra trascurare la reale portata dell'art. 300 T.U.A.; norma che delinea il concetto di danno ambientale nel senso di «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima» (comma 1). E, dunque, l'organo di vigilanza di cui all'art. 318 *bis* deve stabilire, preliminarmente, che la contravvenzione da estinguere non abbia cagionato un «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale» e poi procedere con le opportune istruzioni al fine di sanare la violazione. Si tratta di un compito certamente non facile che da sempre ha rappresentato una delle questioni più spinose dell'intero settore, e che il legislatore «affida» ad un non meglio specificato organo di vigilanza.

L'entità del problema relativo all'accertamento del danno reale o potenziale, sia per l'ambiente che per la salute pubblica, può essere colta riflettendo su un esempio paradigmatico in tema di smaltimento abusivo di fibre di eternit «dove le discussioni infinite sulla percezione dei danni per l'ambiente e per la salute pubblica (danni che emergono dopo anni) hanno di fatto azzerato ogni possibilità di intervento efficace in materia, e tutto si è spesso arenato proprio su questo punto»⁷. Certamente non semplice, dunque, la funzione che deve assolvere l'organo di vigilanza le cui reali difficoltà possono essere comprese nella loro interezza se solo si considerano le complessità relative alla dimostrazione del nesso eziologico. Nella generalità dei casi, infatti, non è facile individuare il comportamento lesivo o pericoloso e la cui offesa al bene giuridico è data dalla serialità delle condotte. Questioni destinate a complicarsi ulteriormente in ipotesi problematiche per l'eventuale presenza di fattori concomitanti, in cui l'evento è il risultato storico di una pluralità di fattori causali, meglio, di una pluralità di condotte; lo stesso ordine di difficoltà si verifica in ipotesi di decorso causale atipico, o, ancora, in ipotesi di decorso causale ipotetico o alternativo⁸. Si tratta di quelle situazioni verso le quali la disciplina del rapporto di causalità, proprio per le ambiguità, le lacune e le contraddizioni della normativa di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ha da sempre suscitato non poche riserve.

Ancora più difficoltoso finisce per porsi l'accertamento del pericolo se solo si riflette – nonostante i sedimentati orientamenti giurisprudenziali e le consolidate posizioni dottrinali – sull'ambiguità e l'intima contraddittorietà⁹, nonché sulle incertezze definitorie¹⁰ e sui problemi dommatico-interpretativi concernenti l'accertamento del pericolo stesso¹¹.

sui delitti ambientali, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 5, 4694); per delle censure sotto il profilo politico-criminale cfr. E. LO MONTE, *L'estinzione delle contravvenzioni nella nuova Parte VI bis del T.U.A. (art. 1, co. 9 e art. 2, l. n. 68/2015): ancora un esempio di «normativa rinnegante»*, in <http://www.laegislazionepenale.eu> (11 gennaio 2016), 1 ss.

⁷ Cfr. M. SANTOLOCI, *La legge sui delitti ambientali un Giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali*, in *www.dirittoambiente.net*, 17 marzo 2014, 3.

⁸ Sul problema dell'accertamento del nesso causale, divenuta una questione «classica» del diritto penale dell'ambiente, cfr. E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004, 239 ss. e bibliografia ivi richiamata.

⁹ Cfr. le risalenti ma ancora attuali riflessioni svolte da V. PATALANO, *Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo*, Napoli, 1975, 35; sulla nozione di pericolo che finisce per sottrarsi ad una precisa definizione, cfr. S. CANESTRARI, *Reato di pericolo*, in *Enc. giur. Trecc.*, XXVI, Roma, 1991, 2; cfr. le ulteriori ampie considerazioni svolte da F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano, 1994, 2; sui problemi sollevati dal concetto di pericolo, cfr. D. PULITANO, *Diritto penale*, Torino 2020, 175 ss.

¹⁰ Così G. DELITALA, *I reati di pericolo*, in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, Milano, 1976, I, 421 ss.

¹¹ Fondamentale in proposito il lavoro di F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Sassari, 1981, I, 43 ss.; recentemente sulle difficoltà di accertamento cfr. M. PELISSERO, *Fatto tipico e offensività*, in C.F. GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2020, 297.

4. - Nonostante tali problematiche la decisione in rassegna deduce la pericolosità dei rifiuti da un duplice ordine di fattori: la tipologia dei materiali e il tempo di giacenza degli stessi; attraverso questi due requisiti i giudici di legittimità riescono a colmare le lacune della disposizione normativa. Permane il rischio di interpretazioni di tipo casistico ma, nel caso di specie, appare indiscutibile che l'abbandono per lungo tempo (due o tre anni) di lastre di eternit (si tratta, com'è noto, di materiali il cui uso è vietato dalla legge n. 257/1992 per la presenza di fibre di amianto, certamente pericolose per la salute umana), escluda l'operatività dell'art. 318 *bis* T.U.A. in quanto comportamento idoneo a cagionare un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La sentenza sotto altri profili si pone in linea con il principio di precauzione di cui all'art. 301, comma 2 T.U.A. secondo cui in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. E il comma 3 dello stesso articolo specifica che l'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il Comune, la Provincia, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della Provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'aspetto maggiormente interessante della decisione della Corte va rinvenuto nel fatto che il diniego della procedura estintiva si ancora al principio di precauzione; quest'ultimo – tralasciando il tardivo riconoscimento nei Trattati europei e, quindi, nel nostro ordinamento nonostante le varie Convenzioni internazionali ne sottolineavano la rilevanza sin dal 1982 (Carta mondiale della natura) – è stato recepito nell'art. 301, comma 1, T.U.A. che stabilisce: «In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione».

Principio che si lega, sotto altri profili, alle disposizioni di cui all'art. 3 *ter* del T.U.A., dopo le modifiche di cui all'art. 1, d.lgs. n. 4/2008, ove si legge che: «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente».

La presenza di rischi «potenziali» per la salute umana e per le matrici ambientali fa scattare interventi funzionali ad assicurare «un alto livello di protezione»¹² e, dunque, i principi di precauzione e di azione preventiva consentono di attivare interventi cautelativi e, nel caso di specie, escludere la procedura estintiva di cui all'art. 318 *bis* T.U.A. evitando difficoltà o, in molti casi, accertamenti impossibili connessi a disposizioni carenti di precisione.

Elio Lo Monte

¹² Il principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche quando i danni siano poco conosciuti o solo potenziali; così il Cons. Stato, Sez. V 18 maggio 2015, n. 2495, in <https://www.neldiritto.it>.